Quotidiano Milano
Diffusione: 291.405 Lettori: 1.122.000
Il Sole 24 ORE
Direttore: Gianni Riotta
23-SET-2010
pagina 37
foglio 1

Professionisti. L'opportunità per i consulenti del lavoro

Sì al doppio tirocinio se non c'è sovrapposizione

L'interpretazione

Consiglio di Stato, sentenza 6998 del 21 settembre 2010

«L'interdizione all'esercizio contemporaneo della pratica per attività professionali diverse, infatti, se letta in abbinata alla previsione del possibile esercizio, nello stesso periodo del praticantato, di un'attività di lavoro subordinato a tempo parziale e soprattutto a quella che dispone un limite minimo giornaliero (4 ore di media) di pratica, astrattamente compatibile con l'esercizio di altre attività professionali, non può che essere letto nel senso che il divieto riguardi l'esercizio in concreto della pratica in concomitanza temporale con altri analoghi impegni di praticantato.»

Federica Micardi

Chi vuole diventare consulente del lavoro può anche svolgere un altro tirocinio, a patto che non ci sia sovrapposizione temporale tra i due percorsi di formazione pratica. È quanto sostiene il Consiglio di Stato nella sentenza 6998 del 21 settembre.

Cade così il ricorso proposto dal Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro nel 2005 contro una sentenza del Tar del Lazio (la 2139/2005) che aveva accolto il ricorso di una dottoressa che si era vista negare il tirocinio svolto come consulente del lavoro perché aveva contemporaneamente fatto il praticantato per diventare dottore commercialista.

IL PUNTO

Per il Consiglio di Stato possibile svolgere un altro praticantato distribuendo l'impegno tra mattino e pomeriggio

Il "divieto" per i consulenti del lavoro è previsto dall'articolo 1, comma 4, lettera l) del regolamento che disciplina le modalità del tirocinio. Tra la documentazione richiesta all'aspirante praticante-consulente, infatti, c'è anche la «dichiarazione di non svolgere praticantato per altre attività professionali» (clausola che non viene posta, ad esempio, dai dottori commercialisti). Il tirocinio, per i consulenti, è disciplinato dal Dm 2 dicembre 1997: l'articolo 4 precisa che «il praticantato non può essere svolto contemporaneamente per attività professionali diverse». È sul significato di "contemporaneamente" che consulenti del lavoro e Tar/Consiglio di Stato vanno in disaccordo. Per i professionisti, infatti, ha un significato letterale, mentre per i giudici la "contemporaneità" è legata esclusivamente al fattore tempo in senso stretto. Quindi, il Tar prima e il Consiglio di Stato poi hanno dato torto ai consulenti perché, visto che per svolgere il tirocinio sono richieste almeno quattro ore al giorno (o 20 ore settimanali) diventa, secondo i giudici, «astrattamente compatibile con l'esercizio di altre attività professionali» e tra queste altre attività non c'è ragione di escludere lo svolgimento di un altro praticantato.

I consulenti del lavoro, che stanno lavorando a un nuovo regolamento sul tirocinio, rispondono alla decisione del Consiglio di Stato con un sintetico comunicato: prendono atto della sentenza e si impegnano a rispettarla. Tuttavia, aggiungono che intendono valutare «tutti i profili di legittimità della decisione ponderando tutti gli eventuali passi successivi». Inoltre, sottolineano che la pratica professionale ha bisogno di un percorso serio. «Qualsiasi soluzione che mina questo assunto va nella direzione inversa a quella che il mondo ordinistico sta perseguendo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

.com

www.ilsole24ore.com/norme
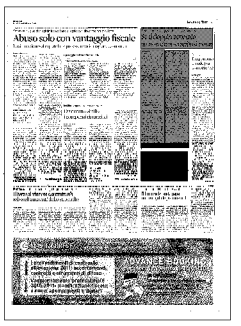
Il testo della sentenza del Consiglio di Stato